

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 13905 /69.2017.11. del 13 GIU. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: *Richiesta di parere formulata dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Palermo in merito all'applicazione dell'art. 2052 del decreto legislativo n. 66/2010. Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel settore pubblico.*

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti
Servizio 3 – Vigilanza Enti
Via Leonardo da Vinci, 161
90145 Palermo
(Rif. Prot. 21947 del 21.04.2017)

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento, richiamato il contenuto della nota dello IACP di Palermo prot. 001-003275-USC/2017 del 3 marzo 2017, ha chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicazione dell'art. 2052 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “*ai dipendenti del medesimo istituto assunti successivamente all'anno 1991*” e “*ai dipendenti a tempo determinato ex leggi regione Sicilia n. 21, del 29 dicembre 2009 e n. 85, del 21 dicembre 1995*”.

Viene precisato che dalla lettura combinata della norma citata e dell'art. 1 comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 “*sembrerebbe (...) che (...) il riconoscimento del servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sia dovuto, mentre (...) il periodo di servizio militare prestato prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, secondo il dettato dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, possa essere computato, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958*”.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'art. 2052 del D.Lgs. n. 66/2010 (Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego) stabilisce che: *“1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.*

2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza”.

La citata norma deriva dalla confluenza – nel Codice dell'ordinamento militare – di due norme precedenti, l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958¹ e l'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412², di interpretazione autentica del citato art. 20, entrambe risultate sin dall'inizio di complessa interpretazione.

L'intervento chiarificatore dell'amministrazione statale è avvenuto con la nota circolare 20 febbraio 1992, n. 8574 del Ministero della funzione pubblica, nella quale sono contenute le linee guida da seguire nell'applicazione della suddetta normativa.

Sul punto, la circolare riporta il testo del citato art. 7, L. n. 412/1991³, con il quale, rispondendo alla necessità di fornire una chiara e definitiva interpretazione della materia, si è stabilito che: *“1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente.*

2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza”.

Pertanto, considerato che il beneficio in parola va computato a tutti gli effetti di legge a coloro che hanno prestato il servizio militare contestualmente all'entrata in vigore della

¹ Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico

²1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente.

2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.

³ Abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 887), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

legge n. 958/1986 e nei periodi successivi, si ritiene che possa essere applicato ai dipendenti del richiedente Istituto assunti a tempo indeterminato successivamente all'anno 1991.

A coloro che hanno prestato il servizio militare di leva prima dell'entrata in vigore della citata legge, il beneficio va riconosciuto a domanda secondo le indicazioni della circolare.

Restano esclusi da tale beneficio tutti coloro che sono stati assunti a tempo determinato. Sul punto la circolare, infatti, dispone che: *"Destinatari del beneficio di cui trattasi sono tutti i pubblici dipendenti in posizione di ruolo (...)"*.

Va segnalato, infine, che presso le sezioni lavoro di diversi tribunali regionali pendono ricorsi di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzati al riconoscimento del contributo *de quo*. Le richieste avanzate vertono sulla illegittimità della disparità di trattamento fra personale di ruolo e personale a tempo determinato, in violazione dell'art.6 del D.lgs n. 368/2001, norma avente ad oggetto *"Principio di non discriminazione"*.


Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, valuti codesto Dipartimento l'opportunità di chiedere uno specifico parere al Dipartimento Funzione Pubblica della Regione siciliana, nei confronti del quale sono stati esperiti i ricorsi e che quindi può avere contezza dell'esito degli stessi, al fine di uniformare il trattamento di questi ultimi dipendenti e di evitare, in futuro, ulteriori contenziosi.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata



Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella



